



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.

Attuato in base al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Meccanotecnica Umbra S.p.A.
in data 17 febbraio 2014

(Prima edizione: 11 ottobre 2006)



PARTE GENERALE	4
1. IL QUADRO NORMATIVO	4
2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	5
3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA PARTE DELLA MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.	5
3.1. Introduzione	5
3.2. Struttura	5
3.3. Destinatari	6
3.4. Finalità e punti chiave	6
3.5. Adozione e modifica del Modello	6
3.6. Modello e Codice Etico	7
4- ORGANISMO DI VIGILANZA	7
4.1. Identificazione e nomina dell'OdV	7
4.2. Funzioni e poteri dell'OdV	8
4.3. Il reporting	9
4.4. Flussi informativi	10
4.5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	11
4.6. Regolamento dell'OdV	11
Articolo 1	11
5- FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO	17
5.1. Formazione e selezione del personale	17
5.2. Informativa e selezione di collaboratori esterni	17
PARTE SPECIALE	18
1 - INTRODUZIONE	18
2- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19
2.1. Descrizione dei reati (artt. 24 e 25 del Decreto)	19
2.2. Aree a rischio	21
2.3. Principi generali di comportamento	21
2.4. Principi operativi	22
3- REATI SOCIETARI	23
3.1. Descrizione dei reati (art. 25/ter del Decreto)	23
3.2. Aree a rischio	27
3.3. Principi generali di comportamento	27
3.4. Principi operativi	29
4- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	30
4.1. Descrizione dei reati (art. 25/septies del Decreto)	30
4.2. Aree a rischio	30
4.3. Principi generali di comportamento	31
4.4. Principi operativi	31
5 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	32
5.1. Descrizione dei reati (art. 25/octies)	32
5.2. Aree a rischio	33
5.3. Principi generali di comportamento	33
5.4. Principi operativi	34
6- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	35
6.1. Descrizione dei reati (art. 24/bis)	35
<i>"Nota - non è stato illustrato il reato di "frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" (art. 640 quinquies c.p.), in quanto si ritiene che lo stesso non sia nemmeno astrattamente configurabile per MTU".</i>	37
6.2. Aree a rischio	37
6.3. Principi generali di comportamento	37
6.4. Principi operativi	38
7- REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	38
7.1. Descrizione dei reati (art. 25-bis e art. 25-bis1)	38
7.2. Aree a rischio	39
7.3. Principi generali di comportamento	39
7.4. Principi operativi	39
8- REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	40
8.1. Descrizione dei reati (art. 25/novies)	40



8.2 Aree a rischio	41
8.3 Principi generali di comportamento	41
8.4 Principi operativi	42
9- REATI AMBIENTALI	43
9.1. Descrizione dei reati (art. 25 <i>undecis</i>).....	43
9.2 Aree a rischio	44
9.3 Principi generali di comportamento	44
9.4 Principi operativi	45
10- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	46
10.1. Descrizione dei reati (art. 25/ <i>duodecis</i>)	46
10.2 Aree a rischio	46
10.3. Principi generali di comportamento	46
10.4. Principi operativi	46
11- REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	47
11.1. Descrizione dei reati (art. 2635, co. 3, del cc.)	47
11.2. Aree a rischio	47
11.3. Principi generali di comportamento	47
11.4. Principi operativi	47
12. SISTEMA DISCIPLINARE	49
12.1. Introduzione	49
12.2. Sanzioni per i dipendenti	49
12.3. Misure nei confronti dei dirigenti	51
12.4. Altre misure punitive	51
ALLEGATO 1: MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	52
ALLEGATO 2: CODICE ETICO.....	63
SCOPO E MOTIVAZIONI	63
I PRINCIPI ETICI	63
CRITERI DI CONDOTTA	65
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE	68
ALLEGATO 3: ORGANIGRAMMA AZIENDALE	70
ALLEGATO 4: POLICY AZIENDALE.....	72

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO

Il D. Lgs. n. 231/2001 è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e UE contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

In adempimento di obblighi assunti in sede internazionale, nell'ordinamento italiano è stato così introdotto un regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica collegato ai reati previsti agli articoli da 24 a 25/*novies* del D. Lgs. 231/2001.

La responsabilità sorge in capo ai predetti enti qualora tali reati siano realizzati nell'interesse o a vantaggio degli stessi e siano compiuti:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione sia della società che di un'unità organizzativa autonoma finanziariamente e funzionalmente;
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge, ovviamente, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La commissione dei predetti reati comporta sempre l'applicazione, in capo alla società, di rilevanti sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche di sanzioni interdittive (quali, ad esempio, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti, il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Nel Decreto è prevista la possibilità che la società sia esonerata da detta responsabilità qualora riesca a dimostrare che:

1. l'Alta Direzione ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione (come il presente) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cosiddetto Organismo di Vigilanza);
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di organizzazione e gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli descritti al punto 1) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le Aree a rischio nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Come previsto dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001, Confindustria - allo scopo di fornire alle imprese associate indicazioni generali per l'individuazione delle Aree a rischio e la creazione di un adeguato sistema di controlli interni - ha provveduto a formulare specifiche Linee Guida per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008.

Nella definizione del proprio Modello, Meccanotecnica Umbra s.p.a. (di seguito detta anche "MTU") si è ispirata agli indirizzi forniti da Confindustria, provvedendo tuttavia ad adattarli alla realtà concreta della società e alle sue specifiche esigenze.

3. L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 231/2001 DA PARTE DELLA MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.

3.1. Introduzione

L'adozione del modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è, per legge, facoltativa; tuttavia, in coerenza con i principi di trasparenza e correttezza cui da sempre ha improntato la propria attività, MTU ha ritenuto opportuno, e in linea con la propria politica aziendale, procedere all'adozione del suddetto modello.

Il processo di definizione del Modello si è articolato in due fasi:

- l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale, con l'obiettivo di identificare le aree e le attività a rischio, le possibili modalità di attuazione dei reati stessi in tali aree, nonché di valutare le procedure di comportamento già in uso presso l'azienda ai fini di una loro opportuna modifica o integrazione;
- la definizione del modello di organizzazione, accompagnata da incontri formativi tenuti da professionisti esperti della materia e rivolti ai soggetti operanti nelle aree a rischio.

3.2. Struttura

Il presente modello organizzativo è suddiviso in due sezioni:

- una Parte Generale, contenente una sintesi della disciplina posta dal D.Lgs. 231/2001, i principi generali che ispirano il documento adottato da MTU, i suoi scopi e le caratteristiche dell'ente preposto alla verifica della sua efficacia (Organismo di Vigilanza);
- una Parte Speciale, contenente la descrizione dei reati che l'azienda ha ritenuto astrattamente ipotizzabili a ragione dell'attività espletata, la mappatura delle Aree a rischio e, in relazione ad esse, i principi generali di comportamento, i principi

operativi che ispirano le procedure aziendali interne adottate nonché lo specifico sistema disciplinare atto a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

3.3. Destinatari

I destinatari del Modello sono tutti coloro che operano in nome e per conto di MTU e quindi, in via esemplificativa, l'Alta Direzione, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i consulenti, i fornitori, i clienti nonché tutti coloro che abbiano rapporti con la società (ad esempio partner, agenti etc.). Inoltre, il presente Modello funge da linea guida per le società estere controllate.

3.4. Finalità e punti chiave

Scopo del Modello è definire un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo tali da prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, finalità del Modello sono:

- rendere consapevoli coloro che collaborano a vario titolo con MTU, della possibilità di incorrere - in caso di violazione delle disposizioni riportate, in un illecito passibile di sanzioni penali e amministrative - sia personali che a carico della società;
- precisare che MTU condanna con forza i comportamenti illeciti, e ciò perché contrari non soltanto alle disposizioni di legge, ma anche ai valori etici e sociali che l'azienda persegue nello svolgimento della propria attività;
- consentire a MTU di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I punti cardine del Modello sono:

- la mappatura delle Aree a rischio (allegato 1), cioè delle attività in cui si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione ad un organismo ad hoc di compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole e delle procedure istituite;
- la verifica periodica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello.

3.5. Adozione e modifica del Modello

La prima edizione del presente Modello è stata approvata dal C.d.A. di MTU con delibera assunta in data **11 ottobre 2006** ed è vincolante anche per tutte le società controllate.

Poiché il Modello è "un atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6 del Decreto), le sue successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono di competenza del C.d.A. stesso. E' comunque riconosciuta al Presidente la facoltà di apportare al testo eventuali cambiamenti o integrazioni di carattere formale.

Il presente Modello e tutta la documentazione che ad esso si riferisce saranno gestiti attraverso uno specifico software in grado monitorare l'attività di revisione, modifica ed approvazione dei documenti stessi. In attuazione di quanto previsto nel decreto, il modello è stato aggiornato e approvato dal C.d.A. con delibera del 22 maggio 2008, in occasione

della quale si è provveduto a recepire le innovazioni legislative nel frattempo intervenute nonché alla modifica strutturale dello stesso.

La presente revisione, approvata dal C.d.A. con delibera del **17.02.14**, è stata attuata in seguito all'introduzione nell'ordinamento italiano delle seguenti fattispecie:

- D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 contenente il nuovo art. 25- *duodecies* che introduce i reati in materia di lavoro irregolare;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente modifiche all'art. 25 con l'introduzione tra i reati presupposto "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-*quater* c.p.) e all'art. 25-*ter* con l'introduzione tra i reati presupposto il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);

3.6. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello vanno lette in armonia con quelle del Codice Etico (allegato 2), seppure i due documenti perseguano diversi obiettivi. Infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di MTU, allo scopo di definire principi generali di "deontologia aziendale" che tutti riconoscano come propri e sui quali l'azienda richiama l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti;
- il presente Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4- ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione e nomina dell'OdV

Il Decreto pone come condizione esimente della responsabilità amministrativa l'istituzione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Si è stabilito quindi di costituire un organo indipendente e non incardinato nel rapporto gerarchico aziendale, composto da un soggetto interno all'impresa privo di deleghe operative, da un responsabile aziendale esperto nella gestione, nell'analisi e nel presidio dei processi organizzativi e da un professionista esterno con competenze specifiche nella materia, tutti nominati con apposita delibera del CdA.

Tali figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo di OdV, in quanto nel loro insieme dotate dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti per tale funzione.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV può essere coadiuvato nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo dalle funzioni aziendali che, di volta in volta, si rendessero necessarie.

Attraverso appositi documenti organizzativi verranno se del caso stabilite le modalità di supporto da parte delle funzioni suddette, individuando il personale utilizzato, il ruolo e le responsabilità specifiche.

La funzione Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, attraverso la funzione Sistemi Certificati, sarà comunque il referente interno per quanto riguarda la gestione dell'intero sistema collegato al presente Modello.

4.2. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello.

Il OdV ha, in particolare, i seguenti poteri:

- attivare idonee procedure di controllo al fine di vigilare sull'osservanza del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a rischio, ivi compresi i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle Aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali circostanze che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; a tal fine lo stesso può accedere liberamente a tutte le aree della società per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali, in particolare con la funzione Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, attraverso la funzione Sistemi Certificati, per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- condurre analisi dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse;
- verificare che le procedure previste per evitare la commissione delle diverse tipologie di reati siano adeguate e rispondenti alle prescrizioni del Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un loro aggiornamento;

- controllare l'effettiva presenza e regolare la tenuta della documentazione prevista nelle procedure aziendali interne;
- proporre al CdA eventuali modifiche, aggiornamenti, adeguamenti del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, anche fornendo in forma scritta eventuali istruzioni, chiarimenti e aggiornamenti;
- proporre al CdA consulenze all'esterno su tematiche specifiche nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.

4.3. Il reporting

Sono assegnate al OdV due linee di reporting:

- la prima, continuativa, direttamente con il Presidente;
- la seconda, periodica, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale con organismi di vertice dell'organizzazione aziendale e l'assenza di compiti operativi in capo all'OdV costituiscono fattori in grado di assicurare che l'incarico venga espletato con le maggiori garanzie di indipendenza. L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. In particolare, l'OdV ha il compito di riferire in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

A tal fine, l'OdV predispone per il CdA e per il Collegio Sindacale:

- un rapporto scritto annuale relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, le eventuali necessità di aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa a situazioni gravi e straordinarie quali ad esempio ipotesi di violazioni delle procedure previste, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, carenze del Modello adottato, ecc.

Alle riunioni del CdA e del Collegio Sindacale convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'OdV (e in genere per le attività che riguardano il Modello), dovranno essere presenti anche i membri dell'OdV.

L'OdV riferisce inoltre su base continuativa direttamente al Presidente, il quale a sua volta terrà informato il CdA stesso circa i risultati dell'attività di controllo espletata.

4.4. Flussi informativi

1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV - oltre alla documentazione prescritta nelle procedure aziendali interne ed ivi dettagliata - ogni altra informazione, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle Aree a rischio. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività di MTU o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni debbono pervenire all'OdV direttamente o per mezzo dei soggetti apicali.

2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, MTU
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni in violazione delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

4.5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a periodiche verifiche circa il suo effettivo funzionamento e la sua adeguatezza a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Tali verifiche saranno effettuate dall'OdV, con le modalità da esso stabilite, anche ricorrendo ad analisi statistiche delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno rispetto a quelle degli anni precedenti, nonché ad indagini circa l'effettiva conoscenza da parte del personale delle ipotesi di reato previste dal Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello.

In esito a tale verifica, verrà stilata una specifica relazione da sottoporre all'attenzione del CdA assieme al rapporto annuale sull'attività di controllo svolta dal OdV; detta relazione dovrà evidenziare le possibili manchevolezze e suggerire le azioni da intraprendere per integrare la struttura del Modello. Per quanto concerne le società controllate, l'attività di verifica di cui sopra potrà essere effettuata anche da soggetti diversi, comunque sotto la supervisione dell'OdV e secondo le modalità che verranno da quest'ultimo definite.

4.6. Regolamento dell'OdV

Di seguito viene riportato integralmente il Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1.1 Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") viene istituito presso Meccanotecnica Umbra s.p.a. (di seguito "MTU") un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello adottato in applicazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.3 A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione (di seguito "C.d.A.") e/o al Collegio Sindacale.

Articolo 2

Nomina e composizione dell'Organismo

2.1 L'Organismo è un organo collegiale composto da 3 membri.

2.2 Il C.d.A. provvede alla nomina e alla revoca dei membri dell'Organismo.

2.3 La composizione dell'Organismo può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del C.d.A..

2.4 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti in campo legale, contabile e di auditing e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 11 settembre 2000, n. 289, in modo che la composizione sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto.

2.5 I membri dell'Organismo possono essere nominati tra gli amministratori del C.d.A. privi di deleghe, fra il personale dipendente esperto in Gestione ed Organizzazione e/o tra soggetti esterni.

2.6 L'Organismo ha un potere di spesa adeguato a consentirne l'appropriata operatività. Tale potere dovrà essere impiegato esclusivamente per esborsi che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni quali, a titolo esemplificativo, assistenza consulenziale, spese di funzionamento e di aggiornamento. L'Organismo ha l'obbligo di rendiconto al C.d.A..

2.7 Il C.d.A. determina, con apposita delibera, i compensi da destinare ai membri dell'Organismo.

Articolo 3

Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

3.1 L'Organismo ha durata pari a quella del C.d.A.

3.2 L'organo decaduto conserva le proprie finzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

3.3 Il C.d.A. può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

3.4 Per giusta causa di revoca di uno o più dei componenti dell'Organismo dovrà, comunque, intendersi:

- la perdita dei requisiti di autonomia indipendenza, professionalità e continuità d'azione, incompatibilità e conflitto d'interesse;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei doveri propri commesso da ciascun componente dell'Organismo;

- una sentenza di condanna di MTU ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del predetto decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico di uno o più dei componenti dell'Organismo ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al C.d.A. il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

3.6 Nei casi di cui al precedente articolo 3.5 è fatto obbligo a qualsiasi membro dell'Organismo di comunicare tempestivamente al C.d.A. il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

Articolo 4

Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

4.1 L'Organismo si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede della società ed è convocato da uno dei membri, - supportato a questo fine dalla funzione aziendale individuata come referente interno - con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in casi di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri l'eventuale relativa documentazione.

4.2 L'Organismo si riunisce altresì ogni qual volta i membri ritengano opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'Organismo.

4.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide solo con la presenza di tutti i membri, senza necessità di designare un presidente e/o un segretario.

4.5 Le decisioni dell'Organismo sono adottate all'unanimità. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione, la decisione sulla materia spetterà alla maggioranza.

4.6 L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti di MTU o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

Articolo 5

Verbalizzazione delle sedute

5.1 Di ogni riunione si dovrà redigere apposito processo verbale su registro vidimato.

5.2 I verbali sono firmati da tutti i membri dell'Organo.

Articolo 6

Obblighi di riservatezza

6.1 I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del C.d.A. e del Collegio Sindacale.

6.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in loro possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare in conformità con il D. Lgs. 196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 7

Funzioni e poteri dell'Organismo

7.1 L'Organismo, con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e sulla conformità dei processi di MTU ai sensi del dettato del D. Lgs. 231/01 al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
- curare l'aggiornamento del Modello, delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso l'intervento dei competenti organi e funzioni societarie;
- verificare l'effettiva capacità del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito dei processi sensibili;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- comunicare e relazionare periodicamente al C.d.A. e/o al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- effettuare le comunicazioni di cui al D. Lgs. 231/07 verso i soggetti ivi indicati;
- accedere, o delegare per proprio conto all'accesso, a tutte le attività svolte da MTU ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- effettuare verifiche sull'idoneità e il rispetto delle procedure aziendali e le misure previste dalla normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, richiedendo, laddove necessario, l'ausilio delle funzioni aziendali a tal fine preposte.

7.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- approvare il piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Codice Etico;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo e valutarne periodicamente l'adeguatezza;
- segnalare tempestivamente al C.d.A. qualsiasi violazione del Modello accertata dall'Organismo stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01;
- effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 8.3 che segue.

7.3 L'Organismo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D. Lgs. 231/01 riferisce:

- con cadenza almeno annuale, al C.d.A. e al Collegio Sindacale.
- L'Organismo relazionerà in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, nonché riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e il loro stato di valutazione. Tale relazione deve essere esposta personalmente al C.d.A. e al Collegio Sindacale da qualsiasi membro dell'Organismo;
- senza ritardo, nel rispetto del D. Lgs. 231/07, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui hanno notizia relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette;
 - senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/07, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, ancora da emanare, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
 - entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa D. Lgs. 231/01, le infrazioni relative alle limitazioni all'uso contanti e titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia.

7.4 L'Organismo ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché la Società si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità. In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e di attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al C.d.A. sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

7.5 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati ai commi precedenti, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) definire o modificare il programma di monitoraggio del Modello ex D. Lgs. 231/01 anche attraverso l'espressione di un parere - per la sezione di interesse - sul piano annuale dei controlli della società;
- b) richiedere alla funzione di revisione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- c) accedere o delegare per proprio conto all'accesso, ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- d) richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello;
- e) avviare interventi estemporanei e non programmati;
- f) effettuare controlli a sorpresa e interviste;
- g) disporre di un potere di spesa autonomo che dovrà essere impiegato esclusivamente per esborso che dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni;
- h) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

Articolo 8

Modifiche del regolamento

8.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal C.d.A..

8.2 E' data facoltà all'Organismo, nel rispetto del presente regolamento, di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

5- FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA SUL MODELLO

5.1. Formazione e selezione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane in stretta collaborazione con l'OdV e sarà articolata come segue:

- per il personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente è previsto un seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; un seminario di aggiornamento annuale; l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; un'informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- per altre tipologie di personale è prevista una nota informativa interna; un'informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento.

L'OdV, in coordinamento con il Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

5.2. Informativa e selezione di collaboratori esterni

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Presidente, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio.

Dovranno essere altresì forniti a soggetti esterni (rappresentanti, consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con MTU dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale, che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni in contrasto con le disposizioni di cui al presente Modello potrà determinare, secondo quanto previsto dagli specifici accordi, la risoluzione anticipata del rapporto, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE

1 - INTRODUZIONE

L'obiettivo della Parte Speciale è che tutti i destinatari, nello svolgimento delle attività loro affidate all'interno delle Aree a rischio, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei reati societari, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, dei reati informatici, considerati dal D.Lgs. 231/2001 e di seguito illustrati. Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati specificamente nel Modello, in quanto MTU ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia assolutamente remoto.

Si tratta in particolare dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25/bis);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25/bis)
- turbata libertà dell'industria e o del commercio, frode nell'servizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 25/bis.1)
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25/quarter);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25/quarter-1);
- delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, art. 25/quinquies);
- abusi di mercato (art. 25/sesties);
- reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (d.lgs 152/2006, art. 137, co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (d.lgs 152/2006, art. 137, co. 13)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (d.lgs 152/2006, art. 256, co. 3, secondo periodo)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs 152/2006, art. 256, co. 6)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Qualora in futuro, per circostanze sopravvenute, dovesse mutare il livello di valutazione del rischio di commissione dei predetti reati, MTU si impegna ad adeguare il Modello con l'introduzione di parti specifiche sull'argomento. Resta comunque inteso che MTU condanna sin d'ora con forza le condotte sopra descritte.

2- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Descrizione dei reati (artt. 24 e 25 del Decreto)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316/bis c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto previsto al punto precedente (malversazione, art. 316 bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo illecito.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

L'illecito viene integrato quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640/bis c.p.)

Questa circostanza è integrata quando la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640/ter c.p.)

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il caso in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore a quello ottenuto legittimamente.

Concussione (art. 317 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle ipotesi considerate dal Decreto; potrebbe infatti ravvisarsi nel caso in cui un dipendente o un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione é di propria competenza, corruzione per un atto d'ufficio), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per assicurare un finanziamento, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

L'illecito in parola si differenzia dalla concussione dove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, mentre nel reato de quo tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319/ter)

Tale ipotesi di reato emerge quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319/quarter c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. **È punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.**

Articolo aggiunto dall'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

2.2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

Tenuto conto dei rapporti che MTU intrattiene con Pubbliche Amministrazioni in Italia e all'estero, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio, meglio specificate nell'Allegato 1 al presente modello:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (dall'inoltro della domanda fino alla concreta utilizzazione dei contributi concessi). In tale categoria rientrano tutti i finanziamenti pubblici, anche sotto forma di sgravi fiscali, bonus fiscali, crediti per nuove assunzioni etc.;
2. gestione delle pratiche relative alla richiesta di concessioni, autorizzazioni, permessi da parte della P.A., in materia urbanistica e ambientale;
3. gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali, le autorità fiscali e la Camera di Commercio (ad esempio, comunicazioni presso il registro delle imprese);
4. gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro e dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy;
5. gestione e controllo delle risorse finanziarie.
6. assunzione e gestione del personale anche appartenente a categorie protette;
7. rapporto con la P.A. in materia doganale
8. rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche, ispezioni.

2.3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto per i destinatari che operano nelle Aree a rischio individuate di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto ed illustrate nel precedente punto 2.1.;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o loro parenti, anche di amministrazioni estere;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio o regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e devono comunque essere sempre documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Per rispettare appieno i principi generali ed i comportamenti sopra indicati, è in primo luogo necessario che le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno di MTU (dai membri del C.D.A., ai dirigenti e ai dipendenti) siano ben definiti. A tal fine MTU predispone un organigramma completo (allegato 3) distribuito a tutti i settori dell'azienda e via via aggiornato in dipendenza dei mutamenti sopravvenuti, nonché un dettagliato mansionario, ugualmente aggiornato in presenza di variazioni.

MTU adotta un proprio Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

2.4. Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei seguenti principi operativi:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle Aree a rischio;
2. nelle Aree a rischio va rispettato rigorosamente il principio della separazione delle funzioni;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a MTU;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a MTU;
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in "cash" o in natura;
6. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al CA eventuali situazioni di irregolarità;
8. ogni operazione e transazione compiuta nelle Aree a rischio, ivi comprese in particolare le fatture passive, deve essere autorizzata, registrata e verificabile (deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento);
9. ogni pagamento effettuato in favore di collaboratori esterni (ad es., agenti) va verificato in ordine alla congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
10. i contributi al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici devono essere prestati nel rispetto delle vigenti normative.

3- REATI SOCIETARI

3.1. Descrizione dei reati (art. 25/ter del Decreto)

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Sotto questo titolo sono comprese due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, salvo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti della società, dei soci o dei creditori. Questi reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché

oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (al di sotto delle soglie stabilite dalla legge, infatti, il fatto è considerato un semplice illecito amministrativo, come tale insufficiente a far sorgere una responsabilità diretta nei confronti della società);
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e, come disposto dalla recente novella introdotta dalla L. 262/2005, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Gli altri soggetti operanti nelle Aree a rischio possono comunque rispondere del reato a titolo di concorso.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione, economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso. Agli amministratori, ai sindaci o agli altri soggetti della società sottoposta a revisione che abbiano in ipotesi determinato o istigato la condotta illecita dei responsabili della contravvenzione in esame potrà infatti contestarsi il concorso eventuale nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La fattispecie consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori; la legge non ha infatti inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La circostanza può dirsi integrata in presenza della ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili indebitamente ripartiti o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: anche in questo caso la legge non ha voluto sanzionare i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Rispondono invece a titolo di concorso eventuale i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nel procedere - fuori dai casi consentiti dalla legge - all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

L'illecito si realizza quando, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, si effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Si precisa che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La circostanza è punita quando vi è ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi in questo caso possono essere solamente gli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Si ha quando nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, si tenti di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, e può perciò essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Nota: nel presente Modello non sono stati illustrati i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c., introdotto nell'art. 25/ter del Decreto dalla recente L. 262/2005 in tema di tutela del risparmio), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza e pertanto non sono allo stato neppure astrattamente configurabili in capo a MTU.

3.2. Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, vengono di seguito delineate le seguenti Aree a rischio, meglio specificate nell'Allegato 1 al presente Modello:

1. predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MTU e delle società controllate, ivi compresa la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
2. tenuta della contabilità, raccolta e comunicazione di tutti i dati idonei ad influire sul valore delle poste di bilancio;
3. coordinamento dell'attività delle società controllate per la regolare tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci d'esercizio delle medesime;
4. elaborazione del bilancio consolidato e di tutte le altre comunicazioni sociali di gruppo;
5. gestione dell'attività degli organi sociali;
6. assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile esercitate dai singoli soci, dagli organi sociali e dalla società di revisione;
7. operazioni sul capitale sociale;
8. gestione e controllo delle risorse finanziarie, dell'attività di fatturazione e dei pagamenti.

3.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, i destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti dal presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e straniere applicabili in tema di gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle società;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica ed il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25/ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Con specifico riferimento alle singole fattispecie di reati societari, i destinatari del presente Modello dovranno informare la propria attività ai seguenti principi generali:

1. Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso di tutte le vigenti norme legislative o regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle ulteriori situazioni contabili periodiche, delle annesse relazioni e di tutte le altre comunicazioni sociali, in modo da fornire ai soci, ai creditori ed al pubblico in genere una

informazione veritiera ed appropriata in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In particolare, è fatto espressamente divieto a tutti i destinatari del Modello di:

- predisporre e trasmettere per la redazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi, o in ogni caso non rispondenti alla realtà ed in grado di alterare le risultanze delle scritture contabili;
- omettere la comunicazione di dati o altre informazioni ove questa sia prevista come obbligatoria da disposizioni di legge o regolamento o dalle procedure aziendali interne;
- concorrere con il comportamento illecito dei responsabili della società di revisione, determinandoli od istigandoli a fornire false attestazioni o ad omettere informazioni rilevanti in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di MTU

2. Rispettare tutte le norme legislative poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, evitando di causare danni patrimoniali a MTU e di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

A tale riguardo è fatto espresso divieto a tutti i destinatari di

- restituire i conferimenti ai soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di restituirli al di fuori dei casi in cui sia consentita la riduzione del capitale sociale;
- distribuire ai soci utili o acconti sugli utili che non siano effettivamente conseguiti o che le norme vigenti impongano di destinare a riserve, oppure ripartire fra i soci riserve che per legge non possano essere distribuite;
- porre in essere operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote di MTU oltre i limiti e al di fuori dei casi consentiti dalla normativa vigente, ove tale condotta possa intaccare l'entità del capitale sociale e delle riserve non disponibili;
- deliberare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o operazioni di scissione in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela degli interessi dei creditori, qualora tale condotta rechi pregiudizio ai creditori stessi;
- attribuire ai soci, in caso di aumento di capitale, azioni della società in cambio di conferimenti di valore inferiore a quello nominale delle azioni stesse, aumentare il capitale sociale mediante sottoscrizioni reciproche di azioni o quote, sopravvalutare deliberatamente e in maniera rilevante eventuali conferimenti in natura o di crediti, o il patrimonio della società in caso di trasformazione;
- nel caso di liquidazione della società, ripartire fra i soci i beni sociali prima che siano soddisfatti tutti i creditori o senza accantonare le somme necessarie a soddisfarli, ove tale condotta cagioni un pregiudizio ai creditori stessi

3. Garantire il regolare svolgimento delle attività della società e degli organi sociali, assicurando in ogni momento l'attuazione dei controlli sulla gestione sociale e la corretta assunzione delle delibere dell'assemblea dei soci.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:

- occultare documenti ovvero porre in essere condotte artificiose di qualsiasi altro genere idonee ad impedire o comunque ostacolare l'esercizio dei poteri di controllo amministrativo e contabile sull'attività sociale attribuiti dalla legge al Collegio Sindacale ed alla società di revisione;

- influenzare il raggiungimento delle maggioranze in seno all'assemblea dei soci, compiendo atti simulati o fraudolenti idonei ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare

4. Evitare di diffondere informazioni false, ovvero porre in essere condotte simulate o fraudolente comunque idonee a cagionare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.

3.4. Principi operativi

Oltre a quanto detto sopra, è essenziale che l'attività di MTU sia comunque improntata al rispetto dei seguenti principi operativi:

- dovranno essere formalizzate e/o aggiornate apposite procedure interne che determinino il ruolo svolto da ciascuna funzione sociale nell'attività di redazione del bilancio e del bilancio consolidato di gruppo;
- le procedure di cui sopra dovranno individuare i dati e le notizie necessarie alla formazione del bilancio, i criteri di elaborazione di tali dati, e le modalità di trasmissione degli stessi all'ufficio responsabile della redazione del bilancio (ufficio amministrazione), in modo da assicurare la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti coinvolti;
- dovranno essere previste apposite modalità di archiviazione delle informazioni di cui sopra che ne assicurino la conservazione e consentano lo svolgimento di eventuali controlli da parte degli organi sociali a ciò deputati;
- dovranno essere sempre comunicati con congruo anticipo a tutti i membri del C.D.A. e del Collegio Sindacale i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'organo amministrativo, ivi compresi in particolare la bozza di bilancio e la relativa relazione della società di revisione;
- dovrà prevedersi lo svolgimento di una riunione fra il Collegio Sindacale, la società di revisione ed il CA prima della seduta del C.D.A. convocata per l'approvazione del bilancio;
- dovrà essere individuata la funzione sociale incaricata di intrattenere i rapporti con la società di revisione;
- nei rapporti con la società di revisione MTU dovrà evitare di attribuire alla stessa, ovvero a suoi collaboratori, incarichi di consulenza estranei all'attività di revisione contabile;
- dovranno essere previste apposite riunioni periodiche fra l'OdV ed il Collegio Sindacale per la verifica del rispetto del presente Modello e della disciplina normativa in tema di amministrazione e controllo delle società.

4- REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

4.1. Descrizione dei reati (art. 25/septies del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si tratta di un reato di evento a forma libera, che si concreta nel cagionare per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p., co. 3)

Questa ipotesi di reato consiste nel cagionare ad altri, per colpa, una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.

In particolare, la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Comune alle fattispecie di reato sopra descritte è l'elemento soggettivo della **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto: (...) è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (...)".

In entrambi i casi, la responsabilità dell'ente sorge solo se i reati in questione sono commessi con **violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

4.2. Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono quelle individuate nel **Documento di Valutazione dei Rischi**, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08, ed allegato al presente Modello.

Il processo di valutazione dei rischi e l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro sono descritti nel suddetto documento e nella documentazione del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza (SGI).

4.3. Principi generali di comportamento

MTU ha adottato un proprio Codice Etico che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

Le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno del SGI di MTU sono stati definiti e predisposti nell'organigramma aziendale, nonché nel mansionario. Entrambi i documenti sono tenuti costantemente aggiornati.

I Destinatari, pertanto, nel garantire adeguate condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente modello:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
2. Le previsioni del Codice Etico;
3. Le norme interne all'azienda in tema di attribuzione di ruoli e mansioni ai fini del rispetto della disciplina antinfortunistica (organigramma e mansionario, Documento di Valutazione dei Rischi ex D. Lgs. 81/2008).

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi a predisporre e ad imporre il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e dalle norme interne all'azienda, e di quelle comunque ritenute idonee a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori di MTU, astenendosi dal compiere o dall'autorizzare qualsiasi attività che possa astrattamente mettere a rischio la vita o l'incolumità dei lavoratori stessi.

4.4. Principi operativi

MTU si è dotata di un sistema di controllo interno, che è stato integrato con l'adozione di specifiche procedure ed istruzioni, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi, che prevede inoltre la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità. Tale sistema di controllo si inserisce nel Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e si ispira alla Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza.

I Destinatari saranno pertanto tenuti a:

- rispettare scrupolosamente le procedure e le istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- effettuare un costante monitoraggio dei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalle attività svolte da MTU;
- verificare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate da MTU a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori impiegati in azienda;
- in concomitanza dell'avvio di nuove attività o di nuovi processi di lavorazione, effettuare un'analisi dei rischi per la salute dei lavoratori, ed approntare procedure idonee a ridurre quanto possibile tali rischi;
- studiare nuove misure e procedure che consentano una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche in relazione all'evoluzione della tecnica in materia antinfortunistica, verificarne la relativa realizzabilità, e proporre l'adozione agli organi aziendali competenti.

5 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

5.1. Descrizione dei reati (art. 25/octies)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il comportamento di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione richiede quindi l'esistenza di un delitto-presupposto (che può essere anche un delitto contro la PA, ad esempio, una corruzione): si ha infatti ricettazione solo se in precedenza è stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose ricettate.

La fattispecie criminosa si propone di interrompere la lesione degli interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato-presupposto nonché di evitare la stessa commissione di quest'ultimo limitando la circolazione dei beni che da esso provengono.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità al caso in cui l'autore del delitto-presupposto non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, il soggetto agente sostituisce (ad es. attraverso il cambio di biglietti con valute diverse o con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro) o trasferisce (ad es. tramite il compimento di negozi giuridici) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In altri termini, la norma punisce il complesso delle operazioni volte a "ripulire" il c.d. "denaro sporco", cancellando ogni traccia della sua origine delittuosa.

Si cerca in tal modo di impedire che gli autori dei reati-presupposti facciano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche lecite.

Come nell'ipotesi di ricettazione, inoltre, la norma persegue anche l'obiettivo di scoraggiare la stessa commissione dei reati-presupposti, tramite le limitazioni alla possibilità di sfruttare i proventi che da essi derivano.

Anche in tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 sopra citato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi previste dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La disposizione si applica soltanto a chi non sia già complice del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio e punisce la condotta di chi investe capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Anche l'art. 648-ter rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Si ricorda che l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001, è subordinata alla condizione che i reati sopra descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio di MTU (il che dovrebbe essere escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività esercitata dalla società, ad esempio qualora il dipendente acquisti beni che non hanno alcun legame con l'esercizio dell'impresa).

5.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- 1) negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi;
- 2) gestione di transazioni finanziarie con soggetti terzi;
- 3) programmazione ed effettuazione di investimenti con soggetti terzi;
- 4) progettazione e stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;
- 5) gestione dei flussi finanziari aziendali;
- 6) progettazione e realizzazione di investimenti infragruppo;
- 7) definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.

5.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai crimini di ricettazione, riciclaggio e alla criminalità organizzata;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25/*octies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di :

- acquistare, o comunque conseguire il possesso di denaro o altre cose provenienti da delitto, ovvero occultarle sottraendole ai controlli delle autorità preposte;
- sostituire, ovvero compiere atti negoziali o qualsiasi altra operazione su denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, allo scopo di consentirne il riutilizzo, o comunque di intralciare l'accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della provenienza delittuosa degli stessi;

- utilizzare in qualsiasi modo, in attività economiche o finanziarie che coinvolgano comunque MTU, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

5.4 Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei seguenti principi operativi:

1. l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali e finanziari deve essere verificata sulla base di alcuni indici rilevanti (ad esempio, protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato, coinvolgimento di "persone politicamente esposte" ex art. 1 Allegato Tecnico del D.Lgs. 231/2007);
2. necessaria verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
3. necessario controllo dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo;
4. obbligo di rispettare le soglie stabilite per i pagamenti e le relative procedure;
5. obbligo di riferire immediatamente al CA eventuali situazioni di irregolarità relative alla gestione dei pagamenti e investimenti;
6. obbligo di determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/Joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti
7. obbligo di rispettare i principi generali di comportamento, i principi operativi e le specifiche procedure previste per i reati nei confronti della PA e per i reati societari.

6– REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

6.1. Descrizione dei reati (art. 24/bis)

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma, recentemente modificata, sanziona l'ipotesi in cui le falsità previste nel capo III (rubricato "Della falsità in atti") del titolo VII del libro II del Codice penale (in genere, quindi, tutti i cosiddetti reati di falso), riguardino un documento informatico, pubblico o privato, che sia comunque dotato di efficacia probatoria

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

La disposizione assicura la protezione del cosiddetto "domicilio informatico" quale estensione della generale tutela della riservatezza della sfera individuale, punendo chi, in qualsiasi modo, si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

La norma punisce quindi il semplice accesso al sistema informatico, a prescindere dall'utilizzo che si faccia delle informazioni in esso abusivamente raccolte, ed ha riguardo ai soli sistemi protetti da misure di sicurezza di qualsiasi genere.

Sono previsti aggravamenti della pena in dipendenza di particolari qualità personali del reo, delle modalità e delle conseguenze dell'accesso o dell'interesse pubblico sotteso al sistema informatico violato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

La norma punisce chi in maniera abusiva entra in possesso, riproduce, diffonde o trasferisce comunque a terzi codici o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza. E' poi ugualmente sanzionata anche la condotta di chi fornisce a terzi indicazioni o istruzioni idonee a conseguire tale scopo.

La fattispecie in esame è caratterizzata dal dolo specifico di procurare un profitto per sé o altri, ovvero di arrecare danno a terzi. Il delitto è aggravato in considerazione del carattere pubblico del sistema informatico violato, o di particolari qualità personali del reo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

La disposizione, recentemente modificata, persegue lo scopo di reprimere l'attività dei cosiddetti "hacker" informatici, sanzionando la condotta di chi si procura, importa, realizza, diffonde o mette comunque a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico, ad alterarne od interromperne il funzionamento, ovvero a danneggiare i dati o le informazioni in esso contenuti.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Questa fattispecie sanziona l'intercettazione fraudolenta, l'interruzione o l'impedimento di comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra diversi sistemi.

La stessa pena si applica a chi rivela al pubblico, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto di tali comunicazioni. La disposizione in esame si propone pertanto di tutelare la segretezza delle comunicazioni informatiche cosiddette "chiuse" – in primo luogo, quindi, le e-mail destinate per loro natura a rimanere riservate.

La pena prevista per questo delitto è aggravata in considerazione del carattere pubblico del sistema violato, ovvero di particolari caratteristiche personali del colpevole.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

La norma punisce chi, abusivamente, installa apparecchiature idonee ad agevolare le condotte previste e punite dall'art. 617 *quater* c.p.. La pena è altresì aggravata nelle stesse ipotesi previste dalla norma precedente.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

La disposizione, modificata di recente, punisce chiunque operi abusivamente su un sistema informatico, distruggendo, cancellando o anche solo deteriorando ed alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui in esso contenuti.

Il delitto in esame è aggravato se commesso con violenza o minaccia all'altrui persona, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

La fattispecie in esame, introdotta dall'art. 5 della L. 18 marzo 2008 n. 48, punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici, o comunque di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo, poiché il legislatore, in considerazione del carattere pubblico dei dati e dei programmi protetti, ha scelto di anticipare l'intervento punitivo al solo compimento di fatti diretti a cagionare le conseguenze sopra descritte, a prescindere dal risultato in concreto raggiunto.

Peraltro, nel caso in cui dal fatto derivino effettivamente la distruzione, la cancellazione, il deterioramento, la soppressione o l'alterazione delle informazioni e dei programmi di cui sopra, è previsto un aggravamento della pena.

Infine, la pena è ulteriormente inasprita nel caso in cui ricorrano le medesime circostanze di cui alla precedente norma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

La norma, anch'essa introdotta dal citato art. 5 della L. 18 marzo 2008 n. 48, punisce la condotta di chi, mediante le operazioni descritte all'art. 635 *bis* c.p., ovvero mediante introduzione o trasmissione di dati e programmi, distrugge, danneggia o comunque rende inservibili, anche solo ostacolandone il funzionamento, sistemi informatici e telematici altrui. Sono previste le medesime circostanze aggravanti di cui agli artt. 635 *bis* e *ter* c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Questa fattispecie prevede l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo precedente siano diretti a distruggere, danneggiare o rendere comunque inservibili sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Anche tale ipotesi configura un reato di pericolo, sanzionando atti semplicemente diretti a cagionare le predette conseguenze, mentre il concreto conseguimento dei risultati sopra descritti comporta un ulteriore aumento di pena.

Infine, anche a tale fattispecie sono applicabili le circostanze aggravanti speciali previste dalle tre disposizioni precedenti.

*"Nota - non è stato illustrato il reato di "frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" (art. 640 *quinquies* c.p.), in quanto si ritiene che lo stesso non sia nemmeno astrattamente configurabile per MTU".*

6.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono tutte quelle che hanno possibilità di comunicazione con l'esterno attraverso le risorse informatiche messa a disposizione dall'azienda.

6.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai;
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni contenute nel Documento Programmatico sulla Sicurezza Informatica;
4. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24/*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di :

- Accedere in modo abusivo a qualsiasi sistema informatico o telematico, a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia dell'informazioni in esso abusivamente raccolte;
- Entrare in possesso in maniera abusiva, riprodurre, diffondere o trasferire codici o mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza;

- Procurare, importare, realizzare, diffondere o mettere a disposizione di terzi apparecchiature o programmi software atti a danneggiare un sistema informatico;
- Intercettare in modo fraudolento, interrompere o impedire la comunicazione all'interno di un sistema informatico o telematico;
- Operare abusivamente su un sistema informatico: distruggendo, cancellando, deteriorando o alterando informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti della PA o comunque di pubblica utilità;

6.4 Principi operativi

MTU è inoltre dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel documento "Policy aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni aziendali " (allegato 4).

7– REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

7.1. Descrizione dei reati (art. 25-bis e art. 25-bis1)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 ,c.p.)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso

è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

7.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, possono individuarsi le seguenti aree a rischio:

- 1) negoziazione e stipula di contratti di acquisto e/o di vendita con soggetti terzi;
- 2) progettazione e realizzazione di nuovi prodotti e/o processi;

7.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e alle procedure aziendali interne:

1. le disposizioni legislative e regolamentari italiane e comunitarie in tema di contrasto ai reati in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimenti e in materia di delitti contro l'industria e il commercio e, in particolare, quanto disposto dal D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale);
2. le prescrizioni del Codice Etico di MTU;
3. le disposizioni interne attinenti la struttura gerarchica e il funzionamento di MTU (organigramma e mansionario).

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. art. 25-bis e art. 25-bis1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

7.4 Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare i principi operativi previsti dal Sistema di Gestione della Qualità e, in modo particolare, le seguenti procedure:

- P.05 - Riesame del Contratto: tale procedura ha lo scopo di descrivere nel dettaglio le modalità attraverso le quali MTU assicura che siano definite, controllate ed adeguatamente verificate tutte le attività aventi influenza sul rapporto con il Cliente, dal momento dell'offerta fino all'espletamento dell'ordine;
- P.06 - Realizzazione di Campionature: tale procedura definisce le modalità operative da utilizzare per la realizzazione e spedizione ai Clienti delle campionature;
- P.07 - Pianificazione Avanzata della Qualità del Prodotto: la procedura definisce le

modalità da seguire nei casi di progettazione di nuove famiglie di prodotti/processi e di modifiche ai prodotti esistenti;

- P.09 - Controllo della Documentazione Tecnica: la procedura stabilisce la metodologia da utilizzare per la gestione della documentazione tecnica. In particolare i documenti presi in esame sono: disegni, lista di distribuzione e moduli di distribuzione. In tale procedura vengono anche specificate le responsabilità ed i compiti degli uffici interessati. Lo scopo di tale procedura è quello di rendere disponibili agli enti ed al personale preposto alle diverse attività aziendali, le informazioni di competenza necessarie alla produzione ed al controllo dei prodotti MTU.
- P.12 - Condizioni Generali di Fornitura: tale procedura prescrive i criteri e le attività finalizzate per l'approvazione dei materiali e le condizioni che regolano l'acquisto di materiali/prodotti allo scopo di assicurare la conformità alle specifiche tecniche. Si applica a tutti i fornitori che forniscono materiali e componenti per i quali viene emessa una specifica tecnica.

I Destinatari del presente Modello sono inoltre chiamati a domandare ai terzi fornitori di beni da impiegare nella realizzazione dei prodotti di MTU adeguate garanzie in ordine alla genuinità ed autenticità di quanto somministrato.

8– REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

8.1. Descrizione dei reati (art. 25/novies)

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. In questa fattispecie il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare

la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

8.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono tutte quelle che hanno possibilità di comunicazione con l'esterno attraverso le risorse informatiche messa a disposizione dall'azienda.

8.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività individuate nel precedente paragrafo, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e nel Codice Etico, le procedure aziendali interne. Inoltre, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In modo particolare ai Destinatari del presente Modello:

- è fatto espresso divieto di riprodurre, duplicare abusivamente, distribuire o mettere a disposizione opere dell'ingegno protette, programmi per elaboratori, banche dati al fine di trarne un indebito profitto e/o vantaggio;
- è fatto espresso divieto di impedire o rendere maggiormente onerosi i periodici controlli di MTU in ordine alla funzionalità dell'hardware e del software aziendale;
- è fatto obbligo di contattare senza ritardo il responsabile della manutenzione dell'hardware e del software aziendale in caso di sospetto malfunzionamento o anomalo funzionamento del programma e/o del computer in uso.

8.4 Principi operativi

MTU è dotata di sistemi di controlli preventivi interni, che sono stati integrati con l'adozione di specifiche procedure, ispirate al rispetto dei principi operativi descritti nel documento "Policy aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni aziendali" (allegato 4). Tutti i destinatari del presente Modello nel svolgere la propria attività sono chiamati al pieno rispetto dei principi operativi previsti nel documento sopraccitato.

9- REATI AMBIENTALI

9.1. Descrizione dei reati (art. 25 *undecis*)

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)

Siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-*bis*)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)

9.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, le aree a rischio sono quelle individuate nel documento "**Analisi Iniziali**", redatto ai fini dell'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma **ISO 14001:2004** e il **Reg (CE) 1221/2009** e allegato al presente Modello.

L'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia ambientale e il processo di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali sono descritti nel suddetto documento, nella documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale e in modo particolare nei documenti D.01 – Registro leggi e D.26 – Registro degli aspetti e degli effetti ambientali.

9.3 Principi generali di comportamento

MTU ha approvato il Manuale di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza, elaborato secondo i requisiti della norma ISO 14001:2004 e del Reg. (CE) 1221/2009 – EMAS, che contiene i principi generali di comportamento e le regole di condotta approvate dall'azienda.

Le responsabilità, i ruoli e le mansioni di tutti coloro che operano all'interno del Sistema di Gestione Ambientale di MTU sono stati definiti e predisposti nell'organigramma aziendale, nel documento D.27 "Responsabilità dei servizi aziendali sulle attività aventi influenza sul SGI, nonché nel mansionario.

I Destinatari nell'espletare la propria attività lavorativa dovranno rispettare, oltre a quanto espressamente previsto nel presente modello:

1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ambientale;
2. Le previsioni del Codice Etico;
3. Le disposizioni previste nel Manuale di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza;
4. Le norme interne all'azienda in tema di attribuzione di ruoli e mansioni ai fini del rispetto della normativa ambientale.

In particolare, i Destinatari dovranno impegnarsi a predisporre e a imporre il rispetto di tutte le misure di tutela ambientale previste dalla legge e dalle norme interne all'azienda, e di quelle comunque ritenute idonee a salvaguardare l'ambiente interno ed esterno, astenendosi dal compiere o dall'autorizzare qualsiasi attività che possa astrattamente violare tali prescrizioni.

9.4 Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare le istruzioni operative previste dal Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza e, in modo particolare, le seguenti procedure:

- P.30 – Aspetti ambientali significativi e valutazione dei rischi: tale procedura descrive i criteri, le modalità operative e le responsabilità con MTU esamina e valuta gli aspetti ambientali di attività, processi, prodotti e servizi che possono originare effetti sull'ambiente ed effettua la valutazione dei rischi e stabilisce le misure di prevenzione e protezione;
- P.31 – Prescrizioni legali ed altre prescrizioni: tale procedura definisce le responsabilità, le modalità di identificazione, di conservazione, di rispetto e di aggiornamento delle prescrizioni legali ed altre eventuali, a cui l'azienda intende attenersi;
- P.34 – Attività di controllo operativo, sorveglianza e preparazione alle emergenze: tale procedura descrive le responsabilità e le modalità operative con le quali MTU: pianifica ed esegue il controllo operativo di processi e attività associate agli aspetti ambientali; sorveglia e misura le principali caratteristiche e le prestazioni del SGI; risponde tempestivamente a situazioni di emergenza ambientale, ne previene e attenua l'impatto.

Il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza adottato da MTU prevede un sistema di controllo interno, che è stato integrato con l'adozione di specifiche procedure ed istruzioni, ispirate al rispetto dei principi descritti nella Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza, che prevede inoltre la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

10- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1. Descrizione dei reati (art. 25/duodecis)

Tali fattispecie di reato si perfeziona nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

10.2 Aree a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da MTU, può essere individuata come area a rischio il Servizio Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane. In modo particolare le seguenti attività sono da considerarsi a rischio:

- 1) stipula di contratti di collaborazione;
- 2) stipula di contratti di somministrazione di lavoro;
- 3) stipula di contratti di impiego.

10.3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività relative alla Gestione delle Risorse Umane, i Destinatari dovranno rispettare, oltre ai principi previsti nel presente Modello e nel Codice Etico, le procedure aziendali interne. Inoltre, nello svolgimento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25- *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

10.4. Principi operativi

I Destinatari del presente Modello nello svolgere la propria attività sono chiamati a rispettare le procedure previste dal Sistema di Gestione della Qualità e, in modo particolare, la procedura P.23 – Gestione e Sviluppo Risorse Umane. Inoltre, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di paesi terzi in Italia (in particolare visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);
- verificare durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di paesi terzi in Italia il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- informare i responsabili o referenti interni di MTU del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;
- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di paesi terzi in Italia;

11- REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

11.1. Descrizione dei reati (art. 2635, co. 3, del cc.)

La fattispecie di reato in oggetto **si perfeziona** qualora **un esponente aziendale, apicale o sottoposto, dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c. - vale a dire agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci e ai liquidatori - anche con il fine di fargli compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla loro società.** . L'art. 25-ter, comma 1 lett. S-bis) del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, estende infatti le ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente ai casi di corruzione tra privati previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile.

11.2. Aree a rischio

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta e all'attività svolta da MTU, possono essere individuate le seguenti aree a rischio:

1. **Gestione del Ciclo Attivo;**
2. Gestione del Ciclo Passivo;
3. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati;
4. Omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza.

11.3. Principi generali di comportamento

In linea con quanto disposto dal presente Modello e dal Codice Etico è fatto divieto **ad apicali e sottoposti** di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti esterni **e/o qualsiasi altra impresa che abbia rapporti con MTU**, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio **da tale influenza**. In modo particolare, ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di ricevere, pretendere, corrispondere **e/o** offrire compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità **a/da** soggetto o pubblico o privato che:

- a. eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia;
- b. siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare i rapporti tra MTU e il citato soggetto e/o ente.

11.4. Principi operativi

1. **Gestione del Ciclo Passivo**

La gestione dell'attività in oggetto, dettagliatamente riportata nella Procedura P.10 - Gestione del Ciclo Passivo, può essere così riassunta:

- Viene stabilito il limite annuale di spesa per ciascuna area. Tale stanziamento preventivo viene deliberato in fase di redazione del budget dal General Manager dopo aver raccolto le relative proposte da parte degli Enti;
- Vengono specificati le tipologie di beni e servizi che le varie funzioni aziendali possono acquistare e i relativi iter autorizzativi;
- Vengono definitive le regole e il limite di spesa per gli acquisti su piazza.

Inoltre, all'interno della procedura, è stato definito che l'Ufficio Acquisto è l'ente competente per:

- Valutazione della sostenibilità del costo;
- Analisi di possibili fornitori;
- Richieste di offerte;
- Scelta del fornitore;
- Trattative di acquisto;
- Emissione ordini di acquisto.

MTU ha inoltre previsto una procedura specifica per la valutazione dei propri fornitori (P.11 - Valutazione dei Fornitori). La documentazione a supporto della selezione e valutazione dei fornitori viene archiviata presso il Servizio Gestione della Qualità.

2. Negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati

Per quanto riguarda il processo relativo alla negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati, devono essere rispettati i seguenti principi:

- gli atti che impegnano contrattualmente MTU devono essere debitamente formalizzati e sottoscritti soltanto da soggetti appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri;
- i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo in esame devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative sopraccitate;
- i Destinatari non possono effettuare o promettere, in favore dei terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi instaurato o che non siano debitamente formalizzate in un contratto o in accordo;

3. Omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanze

La regolamentazione degli omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza viene così eseguita:

- Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il loro esiguo valore e non esulano dalle prassi della normale cortesia;
- L'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e degli omaggi prevede la separazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- Le sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di persone fisiche;
- MTU si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari delle sponsorizzazioni, assicurandosi che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione a criteri di eticità e trasparenza;
- Il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti a questo espressamente delegati dal CdA.

Nell'espletare la propria attività i Destinatari del presente Modello sono chiamati a rispettare le procedure previste dal Sistema di Gestione della Qualità e, in modo particolare:

- P.10 - Gestione del Ciclo Passivo: la procedura disciplina la gestione degli acquisti.
- P.36 - Gestione Piccola Cassa: la procedura disciplina la gestione della piccola cassa aziendale, istituita per soddisfare le esigenze di denaro contante per le piccole spese quotidiane, per pagamenti urgenti, per gli anticipi e le note spese ai dipendenti.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

12.1. Introduzione

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure aziendali interne, rappresenta un aspetto essenziale ed imprescindibile per la reale efficacia del Modello. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

12.2. Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali sono considerati illeciti disciplinari.

Anche ai sensi dell'art. 8 e 9, sez. quarta, titolo VII del CCNL del 20 gennaio 2008, si ritiene che qualsiasi inosservanza del Modello, della normativa di riferimento e delle procedure aziendali interne, configuri violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore ed è, nei casi più gravi, da considerarsi radicalmente lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL vigente, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970 dello stesso Contratto Collettivo e di eventuali altre normative applicabili.

In particolare:

1. incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il dipendente che violi le procedure aziendali interne o adottate, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a tre ore** di retribuzione il dipendente che violi più volte le procedure aziendali interne o adottate, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione** fino a un massimo di tre giorni il dipendente che violi le procedure aziendali interne adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ovvero compiendo atti contrari all'interesse di MTU, arrecando danno alla società o esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo relativamente all'integrità dei beni aziendali;
4. incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso** il dipendente che adottate, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
5. incorre, infine, nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il dipendente che:
 - adottate, nell'espletamento delle attività nelle Aree a rischio, un comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello o delle procedure aziendali interne e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendo ritenersi tale comportamento in grado di far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti.
 - nel commettere le mancanze richiamate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 determini un grave pregiudizio in termini economici e di immagine per l'azienda

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- alla gravità dell'infrazione commessa;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni svolte dal lavoratore;
- alla posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti;
- ad altre particolari circostanze che possano accompagnare la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, sono valide le competenze attribuite per ruolo e per delega alle funzioni aziendali.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile Organizzazione, Sistemi e risorse umane.

12.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure aziendali interne o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei dirigenti industriali

12.4. Altre misure punitive

1. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello o delle procedure aziendali interne da parte degli amministratori, l'OdV informerà il C.d.A. e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori di società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV che provvederà a riferire agli organi societari per l'adozione delle relative iniziative.

2. Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni, dai partner o dai fornitori di MTU in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership e nei contratti di fornitura, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

ALLEGATO 1: Mappatura delle aree e delle attività a rischio

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Approvvigionamento	<p>Gestione degli acquisti di merci e pagamento commissioni ad intermediari.</p> <p>Acquisto di prodotti industriali con segni mendaci</p>	<p>Produzione Tenute e Logistica Integrata</p> <p>Commerciale e Marketing</p>	<p>-Art. 648 c.p. Ricettazione</p> <p>-Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</p> <p>-Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p> <p>-Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</p>	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p> <p>Acquisto di prodotti con segni mendaci</p>	N.A.	<p>Codice Etico</p> <p>P.10 Gestione Ciclo Passivo</p> <p>P26 Emissione Ordine per materiali e servizi</p> <p>P.12 Condizioni Generali di Fornitura</p>
Approvvigionamento paesi esteri	Rapporto con la P.A. in materia doganale	<p>Produzione Tenute e Logistica Integrata</p> <p>Commerciale e Marketing</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Acquisto di prodotti con segni mendaci</p>	Guardia di Finanza, Agenzie delle Dogane	<p>Codice Etico</p> <p>P.12 Condizioni Generali di Fornitura</p>
Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

<p>Vendita Merci</p>	<p>Gestione delle vendite di merci.</p>	<p>Commerciale e Marketing</p>	<p>Art. 648 c.p. Ricettazione -Art. 648-bis c.p. Riciclaggio -Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) -Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p>	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.</p>	<p>N.A.</p>	<p>Codice Etico P.05 Riesame del contratto</p>
<p>Vendita Merci paesi esteri</p>	<p>Rapporto con la P.A. in materia doganale</p>	<p>Commerciale e Marketing</p>	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione -Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci --Art.2635 c.c. - Corruzione tra privati</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci Promessa di denaro od altra utilità corrompendo soggetti (di altra società) apicali o sottoposti a direzione e vigilanza, al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business.</p>	<p>Guardia di Finanza, Agenzie delle Dogane</p>	<p>Codice Etico P.05 Riesame del contratto</p>



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Gestione Contratti ed Investimenti	<p>Progettazione e stipula di contratti infragruppo di acquisto e/o vendita;</p> <p>Progettazione e realizzazione di investimenti infragruppo;</p> <p>Definizione e gestione delle attività di sponsorizzazione di eventi, associazioni ed enti terzi.</p>	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>Chief Financial Officer (C.F.O.)</p>	<p>-Art. 648 c.p. Ricettazione</p> <p>-Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</p> <p>-Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p>	<p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p>		<p>P. 01 Gestione degli investimenti</p> <p>Codice Etico</p>
Contabilità e Redazione bilancio	<p>Gestione della contabilità e redazione dei bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta dei dati contabili ai fini dell'elaborazione del bilancio. - Tenuta della contabilità e custodia dei libri contabili. - Chiusura del periodo contabile e giornale bollato. - Valutazioni estimative ai fini della redazione di bilancio o di altre comunicazioni sociali. - Attività di coordinamento delle controllate estere per la gestione della contabilità e redazione dei bilanci delle partecipate. - Elaborazione dei criteri di consolidamento. - Elaborazione del bilancio consolidato di Gruppo, delle relazioni ed altre comunicazioni sociali di gruppo. 	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>Chief Financial Officer (C.F.O.)</p> <p>C.d.A.</p>	<p>- Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni Sociali</p> <p>-Art. 648 c.p. Ricettazione</p> <p>-Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</p> <p>-Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</p>	<p>Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.</p> <p>Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto.</p> <p>Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa</p> <p>Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p>	N.A.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Fiscalità	<p>Rapporti con la P.A. in occasione di adempimenti fiscali.</p> <p>Esempio: - Contatto diretto con soggetti pubblici appartenenti ai competenti uffici</p>	Amministrazione e Finanza	<p>- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 640, co.2 n°1 C.P.: Truffa</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente Pubblici.</p>	<p>Agenzia delle entrate, Comune, Regione, Guardia di Finanza.</p>	Codice Etico
Comunicazioni presso il Registro delle Imprese	<p>Rapporti con la P.A. in materia societaria.</p> <p>Esempi: - Comunicazioni presso il registro delle imprese - rapporti con notai</p>	Amministrazione e Finanza	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	<p>Registro delle imprese, notai</p>	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Gestione delle attività degli organi sociali	<p>Gestione attività degli organi sociali. Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione/pubblicazione della convocazione di assemblea a tutti gli azionisti e al Consiglio di Amministrazione. - Partecipazione all'assemblea e controllo deleghe degli azionisti - Predisposizione informazioni e documentazione rilevante ai fini delle delibere assembleali. 	Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 2636 C.C.: Illecita Influenza sull'assemblea - Art. 2626 C.C.: (Concorso) Indebita restituzione dei conferimenti - Art. 2627 C.C.: (Concorso) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - Art. 2629 C.C.: (Concorso) Operazioni in pregiudizio ai Creditori - Art. 2632 C.C.: (Concorso) Formazione fittizia del capitale 	<p>Utilizzo di dati simulati o fraudolenti finalizzati alla determinazione della maggioranza in Assemblea.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella restituzione, da parte degli amministratori e fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche simultaneamente, dei conferimenti ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella riduzione del capitale sociale, o realizzazione di fusioni con altra società o realizzazioni di scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori ed in pregiudizio degli stessi.</p> <p>Concorso con l'organo amministrativo nella formazione od aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, o mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, o ancora attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni di natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.</p>	N.A.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Autorità pubbliche di vigilanza	Gestione dei rapporti con le autorità Pubbliche di Vigilanza Esempio: - Rapporti con il Garante per la privacy in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione -Art. 2638 C.C.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Garante della Privacy.	Codice Etico
Soci, revisori e sindaci	Gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione e gli organi sociali nell'esercizio dei poteri di controllo a loro conferiti dalla legge	Amministrazione e Finanza	- Impedito controllo Art. 2625 c.c. - (Concorso) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione - Art. 2624 c.c.	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci. Concorso nell'attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai responsabili della revisione, ovvero nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, quando derivi a questi ultimi un danno patrimoniale.	N.A.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Fatturazione e pagamenti	Fatturazione passiva e gestione pagamenti. Non ci sono contatti diretti con la PA, tuttavia ci possono essere fatture emesse per prestazioni offerte da un rappresentante della PA o ad esso collegato ad un utente interno dell'azienda. L'attività a rischio consiste nella verifica della fattura ricevuta e nell'autorizzazione al pagamento. Esempi: - Pagamenti note spese. - Pagamenti e rimborsi di entità minima. - Controlli su effettività prestazione - Controllo su effettiva consegna prodotti	Amministrazione e Finanza	- Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni Sociali -Art. 648 c.p. Ricettazione -Art. 648-bis c.p. Riciclaggio -Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	N.A.	Codice Etico P.10 Gestione Ciclo Passivo P26 Emissione Ordine per materiali e servizi
Gestione del personale	Assunzione e gestione del personale. Esempi: - Assunzione del personale anche appartenente a categorie protette. - Gestione del contratto di lavoro. - Registrazione avvenuta assunzione/licenziamento personale. - Contatto diretto con P.A. in materia previdenziale, assicurativa e fiscale	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	- Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione Alla corruzione - Art. 640, co.2 n°1 C.P.: Truffa	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri. Realizzazione di raggiri o artifici da cui deriva, mediante induzione in errore, un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Assunzione di personale e/o attribuzione di incentivi, premi di produzione, straordinari e aumenti di retribuzione a personale legato a soggetto pubblico da rapporti di amicizia o parentela	Ufficio di Collocamento, Ispettorato del Lavoro e Provincia, INAIL, Ministero delle Finanze.	Codice Etico P.23 Gestione e Sviluppo Risorse Umane



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Progetti finanziati	<p>Rapporti con la P.A. per l'ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di erogazioni pubbliche per finanziare attività produttive e di ricerca (L.488). - Contatto con enti pubblici finanziatori e banche incaricate dell'approvazione e dell'erogazione. - Ispezioni da parte degli Enti pubblici finanziatori o delle banche per verificare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati. 	<p>Amministrazione e Finanza</p> <p>Ufficio Tecnico</p>	<p>- Artt. 318 – 606,20 F.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p> <p>- Art. 640bis C.P.: Truffa aggravata per il conseguimento di Erogazioni pubbliche</p> <p>- Art. 316ter C.P.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p> <p>- art. 316/bis C.P. Malversazione a danno dello Stato o della UE</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p> <p>Realizzazione di artifici e/o raggiri (es. documentazione falsa, autorizzazioni inesistenti, dati non veritieri) che inducano in errore l'ente pubblico erogatore con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri. Utilizzazione o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione in concorso con altri.</p> <p>Utilizzazione dei finanziamenti pubblici ottenuti per scopi diversi da quelli cui erano destinati</p>	Ente erogatore	Codice Etico
Aspetti urbanistici	<p>Rapporti con la P.A. in materia urbanistica.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di concessioni edilizie, autorizzazioni e notifiche. - Realizzazione del progetto e della documentazione tecnica secondo il tipo di intervento (SuperDIA). - Presentazione degli atti progettuali all'uff. Genio Civile e collaudi. - Presentazione degli atti per la registrazione di nuovi edifici e/o modifiche al catasto 	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	<p>Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria)</p> <p>- Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.</p>	Enti locali, Vigili del Fuoco, Ufficio del Genio Civile, Ufficio del Catasto.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Aspetti autorizzati legati all'ambiente	Rapporti con la P.A. in materia ambientale. Esempi: - Richieste autorizzazioni e notifiche (emissione in atmosfera, scarichi idrici).	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Enti Locali	Codice Etico
Sistemi informatici	Accesso ai sistemi informatici o telematici della P.A. e/o gestione di software di soggetti pubblici.	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	Art. 640 ter c.p. Frode informatica Art. 25 novies d.lgs. 231/01 reatti in materia di violazione del diritto d'autore	Alterazione, in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accesso senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A. procurando un ingiusto profitto con altrui danno. Riproduzione, duplicazione abusiva, distribuzione o messa a disposizione opere dell'ingegno protette, programmi per elaboratori, banche dati al fine di trarne un indebito profitto e/o vantaggio;	Tutti	Codice Etico Policy Aziendale in materia di privacy, rapporto di lavoro e utilizzo dei beni aziendale
Ispezioni	Rapporti con la P.A. in occasione di accertamenti, verifiche e ispezioni Esempio: - Accertamenti, verifiche e ispezioni inerenti le registrazioni contabili e fiscali Accertamenti, verifiche e ispezioni inerenti la gestione del personale (contributiva, previdenziale, sicurezza, etc.).	Amministrazione e Finanza Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, CONAI Ispettorato del Lavoro, enti previdenziali, ASL, Ministero delle Finanze.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Prevenzione, ASL, gestione infortuni e servizio medico	Rapporti con la P.A. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e gestione infortuni Esempi: - Richiesta di certificato di prevenzione incendi. - Comunicazioni di infortuni sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), infortuni extra lavoro (comunicazioni di legge dei giorni di malattia). - Comunicazione giorni di malattia ed eventuali invalidità conseguenti. - Comunicazione DM10. - Adempimento delle prescrizioni segnalate in caso di inadempienze riscontrate in fase di ispezione Esempio: - Gestione visite mediche periodiche dipendenti.	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione	Dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta ed indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto pubblico al buon esito della procedura in concorso con altri.	Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, enti previdenziali.	Codice Etico
Incarichi a consulenti	Gestione incarichi professionali e consulenze Esempi: - Selezione dei consulenti e professionisti per le competenze tecniche della direzione. - Congruità compenso e prestazione. - Comunicazioni all'ente di appartenenza.	Tutte le funzioni C.F.O. Direzione Generale	-Art. 648 c.p. Ricettazione -Art. 648-bis c.p. Riciclaggio -Art.648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Acquisto, ricevimento o occultamento di beni e/o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa Impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.	N.A.	Codice Etico



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06

Processo	Attività a rischio	Funzione Responsabile	Reato	Modalità	Enti della P.A. coinvolti	Controlli
Rimborsi spese e trasferte	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti e/o trasferte Trattasi di attività strumentale	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane		Rimborsi spese non reali o in misura superiore rispetto a quella reale	N.A.	Codice Etico IS/GEN 04 Gestione Trasferta dei Dipendenti
Spese di rappresentanza	Gestione di spese di rappresentanza Trattasi di attività strumentale	Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane	Artt. 318 – 319 C.P.: Corruzione (propria ed impropria) - Art. 322 C.P.: Istigazione alla corruzione - Artt. 2621 – 2622 C.C.: False comunicazioni sociali	Spese di rappresentanza non reali o in misura superiore rispetto a quelle reali	N.A.	Codice Etico IS/GEN 04 Gestione Trasferta dei Dipendenti
Progettazione nuovi prodotti e/o processi	Progettazione di nuovi prodotti e/o processi	Ufficio Tecnico	- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali -Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -Art. 517 –ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di opere dell'ingegno o dei prodotti industriali oppure utilizzo di tali marchi o segni contraffatti o alterati Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci Progettazione e/o fabbricazione di beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso		Codice Etico P.06 Realizzazione di campionature P.07 Pianificazione Avanzata della Qualità del Prodotto



ALLEGATO 2: Codice Etico

TITOLO DELLA SEZIONE:
CODICE ETICO

RIFERIMENTI:

OHSAS 18001: 2007
Norma UNI EN ISO 14001:2004
Reg. (CE)761/2001 – EMAS
D.lgs. 231/2001

MOTIVO DELLA REVISIONE CORRENTE:

Rev 1 del 22.05.2008 – Revisione completa

SOMMARIO

SCOPO E MOTIVAZIONI.....	63
I PRINCIPI ETICI.....	63
CRITERI DI CONDOTTA	65
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE	68

Scopo e Motivazioni

Il presente codice, approvato dal C.d.A. di Meccanotecnica Umbra S.p.A. (di seguito indicata come MTU) in data 22.05.2008 detta le norme di comportamento nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali da applicare, senza alcuna eccezione, agli amministratori, ai dipendenti ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse dell'azienda.

MTU si propone di mantenere e sviluppare con i propri *stakeholders* (azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e *partners* d'affari) reciproci rapporti di fiducia e di fedeltà necessari per la realizzazione della propria missione e politica aziendale.

I Principi Etici

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi sociali e d'affari, per il regolare svolgimento delle attività, per l'affidabilità della gestione e l'immagine della Meccanotecnica Umbra S.p.A..

Il Codice indica responsabilità e linee di comportamento nei diversi contesti in cui possono manifestarsi problemi di natura etica, e ciascun dipendente è tenuto a conoscerne il contenuto, segnalarne eventuali carenze e contribuire attivamente alla sua attuazione ed evoluzione.

La Meccanotecnica Umbra S.p.A. si impegna a diffondere la conoscenza del Codice presso tutti gli *stakeholders* interni ed esterni e promuovere la creazione di apposite strutture destinate a valutare, ed eventualmente, sanzionare comportamenti che violino le norme contenute nel presente documento.



E' compito di chi riveste in MTU le massime responsabilità di direzione e gestione garantire, attraverso comportamenti trasparenti e coerenti, la completa applicazione del Codice e l'adesione completa ed incondizionata ai seguenti valori:

Legalità

Tutti i Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e normative vigenti nei paesi in cui operano, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

Professionalità

La professionalità, la dedizione ai compiti affidati e comportamenti reciprocamente solidali costituiscono valori determinanti per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Per questa ragione MTU cura lo sviluppo delle competenze professionali dei propri dipendenti, attua politiche che riconoscano e valorizzino i meriti individuali, ed opera nel rispetto delle pari opportunità. Ciascun dipendente deve agire con impegno e rigore etico, tutelando, in ogni circostanza, l'immagine e la buona reputazione della società con cui collabora.

Integrità

Nei rapporti con i terzi MTU si impegna ad agire in modo corretto e trasparente evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza altrui. L'azienda, nella ricerca della massimizzazione dei propri risultati economici e finanziari, è impegnata a stabilire corrette relazioni commerciali, rapporti duraturi con clienti e fornitori, e adeguati riconoscimenti del contributo dei propri Collaboratori.

Valorizzazione delle risorse umane

MTU riconosce il valore del fattore umano come elemento critico di successo e si impegna costantemente a tutelare ed elevare il patrimonio di conoscenze del proprio personale per raggiungere standard di eccellenza in tutti i servizi offerti.

Rispetto della dignità delle persone

MTU rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo uguali opportunità. Nelle relazioni, interne ed esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l'età, il sesso, l'orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana. L'azienda si adopera affinché, nell'ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" siano garantiti.

Imparzialità ed onestà

Nei processi decisionali che incidono sui rapporti con i propri stakeholders (ad esempio la selezione e la scelta dei fornitori, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro) MTU evita ogni discriminazione legata all'età, al sesso, alle condizioni di salute, alla razza e alle opinioni politiche e religiose dei suoi interlocutori. Nell'ambito delle loro attività professionali i destinatari del Codice Etico devono operare secondo onestà rispettando le leggi nazionali ed internazionali ed i regolamenti interni; *in nessun caso il perseguimento degli obiettivi personali ed aziendali può giustificare comportamenti parziali o disonesti.*

Correttezza e trasparenza

MTU coopera pienamente con le autorità istituzionali e gli organi interni di controllo, ed altrettanto viene richiesto ad ogni dipendente in relazione alla funzione svolta. Ogni azione, operazione o transazione deve essere gestita con la massima correttezza, completezza,

trasparenza, veridicità e deve essere costantemente assoggettabile a verifica da parte della Direzione.

Riservatezza

MTU tutela, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali, la riservatezza delle informazioni relative ai propri stakeholders e garantisce la privacy della corrispondenza e della documentazione personale dei propri dipendenti in tutte le possibili forme. Il personale MTU deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per scopi non riconducibili allo svolgimento della propria attività (ad esempio atti di *insider trading*, rivendita di informazioni relative ai clienti, etc).

Lealtà

I rapporti con l'esterno, le relazioni con i propri Collaboratori, e quelle tra questi ultimi devono essere improntati alla massima lealtà, alla fedeltà alla parola data, alle promesse ed ai patti, all'agire con senso di responsabilità, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio aziendale, alla completa buona fede in ogni attività o decisione.

MTU riconosce il valore della concorrenza leale come strumento di efficiente allocazione delle risorse della collettività e si impegna a non tenere comportamenti collusivi, profittatori e tali da abusare di eventuali posizioni dominanti.

Assenza di conflitto di interessi

Nel corso delle attività aziendali devono sempre evitarsi situazioni che, anche potenzialmente, possano apparire in conflitto di interessi con le finalità aziendali. Per conflitto di interessi deve intendersi sia la situazione in cui un amministratore o un dipendente persegua con il proprio comportamento finalità diverse da quelle aziendali e/o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari riferibili all'attività di MTU, sia il caso in cui rappresentanti di clienti o fornitori agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla propria posizione.

Sicurezza, salvaguardia della salute e condizioni di lavoro

MTU ritiene che le persone motivate e professionalmente eccellenti costituiscano la leva strategica fondamentale per competere e sviluppare il proprio *business*. A tal fine, l'azienda promuove e assicura condizioni e ambiente di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in *team* ed assunzione di responsabilità.

Sostenibilità

MTU ritiene che la tutela dell'ambiente sia un valore fondamentale della collettività ed è convinta della compatibilità tra sviluppo aziendale e rispetto dell'ambiente. L'azienda, pertanto, si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti applicando le migliori tecnologie disponibili, a promuovere e programmare uno sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali, a preservare l'ambiente per le generazioni future, promuovere iniziative per una diffusa tutela dell'ambiente, coerentemente con la propria Politica e Missione Ambientale.

Criteria di Condotta

CRITERI DI CONDOTTA VERSO GLI AZIONISTI

Tutela degli azionisti



MTU, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dagli Azionisti, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive. Si impegna altresì a dar seguito alle decisioni societarie attraverso il perseguimento della propria missione e con una gestione socialmente responsabile dei settori in cui opera.

Assemblea degli azionisti

L'assemblea degli azionisti rappresenta il momento privilegiato per l'instaurazione di un corretto e proficuo rapporto tra *shareholders* e gli organi di governo dell'impresa. In occasione delle assemblee degli azionisti MTU assicura la regolare partecipazione degli amministratori e si adopera, al fine di favorire il coinvolgimento degli *shareholders* nelle deliberazioni assembleari. MTU adotta misure regolamentari per consentire il regolare svolgimento dei lavori assembleari in termini di funzionalità e di tutela dei diritti degli azionisti, a cui è assicurata la facoltà di richiedere chiarimenti sugli argomenti all'ordine del giorno e di esprimere proposte ed opinioni.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione dei programmi strategici e dell'assetto organizzativo e strutturale della società. Al C.d.A. è, inoltre, demandato il compito di verificare l'esistenza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, indispensabili per monitorare l'andamento della società.

Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale in carica, formalmente nominati, adempiono le proprie funzioni con imparzialità, autonomia e indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo ed un monitoraggio costante della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Azienda, nonché la conformità e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo assunto.

Revisione Contabile e certificazione del Bilancio

MTU si avvale di una Società di revisione per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza contabile previsto.

CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I DIPENDENTI

MTU mette in atto ogni possibile azione tesa a migliorare il "clima aziendale" e la soddisfazione professionale e personale dei propri dipendenti. Il benessere delle risorse umane si realizza anche attraverso la costante attenzione all'ambiente e all'organizzazione del lavoro, alla mutua solidarietà e ad ogni iniziativa capace di creare coesione e identità aziendale.

Selezione e gestione dei rapporti con il personale

I criteri di selezione del personale da assumere riflettono esclusivamente la rispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli ricercati da MTU. L'azienda garantisce a tutti i potenziali candidati pari opportunità di ingresso e opera le proprie selezioni soltanto sulla base di principi meritocratici, senza discriminazioni di sesso, razza, opinioni politiche e religiose.

La Direzione Risorse Umane adotta tutte le misure possibili per evitare, nel processo, di selezione pratiche di nepotismo e clientelismo ed impiega tutti i mezzi necessari perché i processi decisionali relativi ad avanzamenti di livello rispondano esclusivamente a criteri di merito.

Il personale dipendente dell'azienda è assunto con le forme contrattuali vigenti, non essendo ammessa alcun tipo di tolleranza verso forme di lavoro irregolare. Il neodipendente, al principio del rapporto di lavoro, riceve precise informazioni sulle mansioni da svolgere, sulle procedure aziendali e sulle norme del Codice Etico.

MTU tutela la riservatezza delle informazioni che richiede ai propri dipendenti, adottando rigide procedure per la loro conservazione e trattamento, ai sensi delle disposizioni a tutela della *privacy*.

L'azienda si impegna a tutelare i propri dipendenti da atti lesivi della dignità della persona e a tal fine si impegna a salvaguardare il proprio personale da atti di violenza psicologica, da molestie di natura sessuale e da qualsiasi comportamento discriminatorio.

Tutela della sicurezza e della salute

MTU si impegna a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la sicurezza di tutte le parti interessate.

MTU garantisce la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, in ottemperanza al d.lgs. n.81 del 09.04.08, attraverso la valutazione dei rischi lavorativi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la definizione di programmi di miglioramento.

Diligenza nell'utilizzo dei beni aziendali

Ogni dipendente è tenuto ad utilizzare i beni aziendali nella sua disponibilità diligentemente e rispettandone le finalità per cui gli sono stati concessi. Ogni dipendente e collaboratore esterno di MTU è tenuto ad operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse aziendali, evitando utilizzi impropri che possano essere causa di danno o di riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

CRITERI DI CONDOTTA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI

Norme generali

Gli Amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni di MTU sono tenuti, nei rapporti con terzi, a mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni ed improntato alla massima correttezza ed integrità ed in particolare atto ad evitare il configurarsi di reati contemplati dal D.lgs 231/2001.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla Legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente Codice Etico. Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri, per MTU o per le società controllate o partecipate da MTU.

Riservatezza

MTU garantisce la riservatezza delle informazioni dei propri stakeholders e la tutela della *privacy*, definendo modelli organizzativi capaci di assicurare una separazione di compiti e funzioni e di classificare e trattare le informazioni secondo livelli crescenti di criticità. In caso di attività affidate in outsourcing MTU impone ai soggetti terzi patti di riservatezza.

Potenziati conflitti di interesse

Devono essere evitate e segnalate all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni che possono anche solo apparire di conflitto di interesse, ovvero dove un dipendente possa perseguire un personale interesse utilizzando il proprio ruolo aziendale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di Vertice o di Responsabile di un'unità organizzativa ed avere personali interessi economici comuni con fornitori;

- accettare danaro, favori o indebite agevolazioni da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con MTU.

Impegno per la soddisfazione dei clienti e per la qualità dei servizi erogati

MTU considera la soddisfazione dei clienti come fattore chiave per la propria immagine e per il raggiungimento degli obiettivi espressi nella “Missione e Politica Aziendale”.

I contratti con i clienti devono essere conformi alle norme di legge vigenti e devono essere definiti in maniera chiara e completa.

I dipendenti, nei rapporti con i clienti, devono tenere un comportamento improntato alla cortesia e alla disponibilità, salvaguardando quanto più possibile l'immagine aziendale. MTU si impegna a erogare servizi ad alto contenuto qualitativo e ne verifica la qualità percepita attraverso periodiche indagini sulla *customer satisfaction*.

Imparzialità e onestà nelle relazioni con i fornitori

I processi di approvvigionamento sono improntati alla massima trasparenza e alla efficiente allocazione delle risorse aziendali. Amministratori e dipendenti che, per il ruolo ricoperto, prendono parte a vario titolo nei processi di selezione e scelta del fornitore, devono ricercare il massimo vantaggio per l'azienda in termini di prezzo, qualità della fornitura, tempi di consegna e livello del servizio, non precludendo a nessun operatore l'accesso alle negoziazioni.

I fornitori sono inoltre tenuti ad osservare un comportamento rispettoso delle leggi nazionali, internazionali e delle norme del presente codice.

Regali ed omaggi

MTU non autorizza alcuna forma di omaggio o regalia interpretabile come eccedente la normale prassi commerciale o di cortesia al fine di acquisire trattamenti di favore collegabili all'attività svolta. *In particolare è vietata ogni tipo di profferta a funzionari pubblici italiani ed esteri, o loro familiari, che potrebbe influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio economico diretto o indiretto a MTU (ad eccezione di doni di modico valore unitario interpretabili come semplici atti di cortesia).* Per regalie ed omaggi deve intendersi qualunque tipo di offerta o promessa capace di modificare l'indipendenza di giudizio del funzionario pubblico qualunque sia la forma prescelta (promesse di assunzione, regalie onerose, partecipazioni a convegni gratuiti etc.). La norma non è derogabile nemmeno in quei paesi in cui sia consuetudine offrire doni a *partners* commerciali e funzionari pubblici.

Modalità di attuazione del codice

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholders interni ed esterni mediante apposite attività di formazione e comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori, il Servizio Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane predispone e realizza un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

L'attuazione del Codice Etico e la verifica della sua corretta applicazione è di competenza del Responsabile Servizio Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativo impatto sull'etica;
- ricevere e analizzare le segnalazione in tema di violazione del Codice Etico;

-
- segnalare al C.d.A. le violazioni in tema di Codice Etico , proponendo eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso.

Tutti gli stakeholders possono segnalare al Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane eventuali violazioni del Codice Etico da parte di amministratori e dipendenti in forma scritta e confidenziale. MTU assicura l'anonimato del soggetto segnalante e lo tutela da ogni ed eventuale ritorsione.

Resta comunque competenza esclusiva del Servizio Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane comminare eventuali sanzioni proporzionali alla gravità della violazione, che, a nessun titolo, potranno derogare alle norme contenute nello statuto dei lavoratori. MTU considera particolarmente gravi le violazioni del presente codice in tema di rapporti con la pubblica amministrazione, e si riserva di sanzionarle in modo più grave.

Tutti i soggetti interessati dal presente Codice sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto e in forma non anonima, eventuali inosservanze e ogni richiesta di violazione del presente Codice; le eventuali segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.lgs.231/2001.



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06


ALLEGATO 3: Organigramma Aziendale



Codice documento: MRA01
N° di revisione: 06



CORPORATE		
Jan 2011	Rel. 14.0	- 1 -



ALLEGATO 4: Policy Aziendale



DOCUMENTO PROGRAMMATICO

POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI PRIVACY, RAPPORTO DI LAVORO E UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

A seguito della necessità di adeguamento a nuovi e più stringenti obblighi legislativi previsti in virtù della intervenuta modifica delle previsioni normative vigenti in materia di privacy, sicurezza dei sistemi informatici e rapporto di lavoro e della ormai consolidata configurazione di Gruppo di Imprese assunta da Meccanotecnica Umbra S.p.A., con la presente comunicazione la suddetta società (di seguito indicata come MTU) esprime la propria volontà di definire la policy aziendale in merito alle previsioni normative vigenti sopra menzionate, informando e formando tutti i lavoratori sulle modalità di trattamento e controllo dei dati utilizzati nello svolgimento dell'attività lavorativa e sulle modalità di utilizzo dei beni e strumenti forniti in dotazione. Si tratta di un'informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03. Pertanto si rende noto che a partire dalla data del 1° marzo 2010, data di costituzione ed efficacia del presente documento, i dati di navigazione in internet, l'utilizzo della posta elettronica in ambito aziendale, l'uso del telefono cellulare aziendale, del computer e di tutti gli strumenti o beni di lavoro messi a disposizione dall'azienda, saranno regolamentati come segue:

PREMESSA

Articolazione della struttura che definisce ed attua la policy aziendale
La definizione e attuazione della policy aziendale è demandata alle seguenti figure:

Ruolo	Responsabile	Responsabilità nell'ambito della policy
Chief Financial Officer	Carlo Pacifici	Rappresenta il raccordo tra Consiglio d'Amministrazione e aree aziendali; in tal senso esplicita le linee guida in materia.
Responsabile Organizzazione, Sistemi e Risorse Umane Datore di Lavoro Delegato	Stefano Laurenti	È responsabile del Trattamento dei Dati.
Controller (Supporto Legale ed Amministrativo)	Sandro Orsolini	Garantisce il monitoraggio normativo e la coerenza del Regolamento interno.
Information Technology	Filippo Rossetti Gianluca Paoli	Sono, a tutti gli effetti, gli "Amministratori di Sistema".

TITOLO I Dotazioni e beni aziendali

Art. 1

MTU può eventualmente fornire, a seconda delle esigenze del caso, al fine di consentire il miglior svolgimento dell'attività lavorativa, alcune dotazioni e beni aziendali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i computer sia da tavolo che portatili (con o senza accesso internet), la posta elettronica, i telefoni sia fissi che cellulari, ecc. Nessun diritto può essere affermato dal dipendente nei confronti dell'azienda su tali beni, a nessun titolo. Egli è responsabile quale custode di quanto affidatogli, ed è tenuto ad usarne con la massima diligenza.

Rev. 0 del 1° marzo 2010



Art. 2

I beni aziendali consegnati al lavoratore dipendente o al collaboratore, saranno configurati, impostati e predisposti, secondo direttive impartite dalla Direzione Aziendale, dagli Amministratori di Sistema. L'hardware ed il software consegnati non potranno essere alterati. Viene fatto divieto assoluto di scaricare sul pc o sul telefonino qualsiasi tipo di file, sms, suoneria e mms o altro, che non sia utile o rilevante per l'attività lavorativa svolta dal dipendente/collaboratore. Inoltre è assolutamente vietato scaricare qualsiasi tipo di file o creare account senza aver ricevuto precise direttive dal Responsabile del Trattamento dei Dati.

Art. 3

Le dotazioni aziendali devono essere utilizzate al solo fine dell'attività lavorativa. Nessun utilizzo di tali beni per qualunque ragione non connessa direttamente all'attività lavorativa sarà tollerato, se non preventivamente e di volta in volta concordato con l'azienda e autorizzato dal Responsabile del Trattamento dei Dati.

Art. 4

Eventuali limitazioni già presenti sugli apparati in dotazione, quali ad esempio, limitazione degli accessi internet o dei numeri telefonici selezionabili, non esauriscono i limiti dell'utilizzo delle dotazioni stesse ai sensi del presente regolamento.

TITOLO II

Profili utenti. Forme e modalità di controllo.

Art. 5

La Direzione aziendale procederà alla definizione, per ciascun gruppo di utenti, dei profili di accesso alla rete e di utilizzo della strumentazione informatica, secondo le specifiche necessità richieste dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Eventuali richieste di accesso o di utilizzo diverse da quelle in origine assegnate, comporterà un'attenta valutazione preliminare e un successivo controllo sull'effettivo utilizzo delle risorse richieste. Si evidenzia come, per quanto previsto al Titolo I, i dati contenuti nei supporti forniti da MTU sono da considerarsi esclusiva proprietà di MTU stessa.

Art. 6

A fini di manutenzione e verifica di funzionalità di tutti i sistemi e degli strumenti aziendali, vengono effettuati test in automatico e, periodicamente, verranno effettuati test manuali. L'effettuazione di tali test verrà gestita esclusivamente dagli Amministratori di Sistema. La Direzione Aziendale si riserva in tale sede di accertare eventuali abusi commessi dal lavoratore. I predetti controlli non avranno, in nessun caso, finalità e modalità di monitoraggio dell'attività lavorativa. Nel caso in cui dai test emergessero problematiche legate alla sicurezza dei sistemi o a comportamenti non coerenti con i contenuti della presente policy, gli Amministratori di Sistema comunicheranno al Responsabile del Trattamento dei dati quanto rilevato e procederanno, d'ufficio, ai necessari approfondimenti. Nel caso di accertata violazione delle norme e dei regolamenti, verranno erogati i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente applicata. Nel caso in cui l'utilizzo anomalo o difforme, abbia creato un danno, il dipendente o collaboratore sarà tenuto a risarcire lo stesso.

Art. 7

Fermo tutto quanto previsto dal superiore art. 6), controlli e verifiche approfondite verranno posti in essere anche nel caso in cui dovessero verificarsi problemi di natura tecnica come guasti o funzionamenti anomali dei beni o degli strumenti di lavoro aziendali; in tal senso potranno anche essere incaricati dei tecnici esterni al fine di operare gli adeguati controlli relativi alle cause del guasto o del malfunzionamento.

Art. 8

Nel caso di malfunzionamento di strumenti come personal computer ed internet, in sede di verifica e controllo si potrà accedere ai seguenti dati riferibili all'utilizzo dello strumento: cookies, indirizzo IP, nome dei domini visitati, analisi della posta elettronica, allegati, download, account e qualsiasi file utile alla potenziale soluzione del malfunzionamento dello strumento.

Art. 9

Se dovessero riscontrarsi elementi materiali riconducibili ad un utilizzo anomalo del telefono cellulare fornito dall'azienda, la stessa potrà riservarsi di chiedere al gestore telefonico competente di fornire l'elenco dettagliato delle telefonate, sms e navigazione effettuate.

Art. 10

L'azienda ha installato presso la propria sede di Campello sul Clitunno un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso del perimetro aziendale, quale strumento deterrente e di controllo nei confronti di intrusioni illegittime. Tale sistema ha solo il fine di garantire la sicurezza del personale dipendente, dei collaboratori nonché l'integrità dei beni aziendali.

Art. 11

L'azienda utilizzerà impianti hardware e software come firewall, antispam, spy system, antivirus o comunque strumenti di controllo passivo con sistemi di filtraggio che consentano il blocco parziale o totale di determinati accessi a siti internet e che garantiscano la sicurezza da eventuali intrusioni illecite dall'esterno. In alcuni casi le strutture di controllo potrebbero raccogliere dati come indirizzi IP, cronologie, ping, cookies e altri dati sui quali sarà effettuato un trattamento in forma anonima. I suddetti dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario.

Art. 12

L'azienda ha effettuato gli adempimenti previsti dagli artt. 113, 114 e 184 co. 3 D.Lgs 196/2003 e artt. 4 e 81 L. 300/70 disciplinanti la materia del trattamento di dati e controlli sui luoghi di lavoro.

TITOLO III

Assegnazione casella di posta elettronica

Art. 13

L'indirizzo di posta elettronica che potrà essere utilizzato in azienda sarà esclusivamente quello individuato ed assegnato dal Responsabile del Trattamento dei Dati. Ad ogni utente sarà concessa una casella di posta elettronica, costituita dall'iniziale del nome e dall'interessa del cognome seguita dal simbolo "@" e dal dominio dell'azienda. L'uso della suddetta casella dovrà essere



quello esclusivo dell'attività lavorativa, non saranno concessi usi diversi se non previa autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento dei Dati. Si ribadisce che i dati scambiati attraverso la posta elettronica sono da considerarsi proprietà esclusiva di Meccanotecnica Umbra.

Art. 14

In caso di assenza del lavoratore dipendente o del collaboratore, lo stesso dovrà assicurare all'azienda la fruibilità di tutte le informazioni e dei dati necessari per la prosecuzione dei rapporti intrattenuti da MTU (a qualunque titolo, commerciale, amministrativo o altro). Le modalità attraverso le quali tale fruibilità sarà garantita, verranno di volta in volta definite dal Responsabile del Trattamento dei Dati in accordo con il dipendente o collaboratore stesso.

Art. 15

In ogni caso, MTU gestisce un archivio di tutti i messaggi di posta elettronica inviati o spediti ai propri indirizzi. Tale accorgimento si rende necessario al fine di assicurare un indispensabile backup delle informazioni, in particolar modo di tipo commerciale. L'archivio non è in alcun caso accessibile; soltanto gli Amministratori di Sistema potranno accedervi e ciò sarà possibile soltanto in caso di necessità. Il rispetto di tale funzionalità è garantito attraverso il sistema di accessi e di log ad essi collegati.

TITOLO III Navigazione internet

Art. 16

Le postazioni di lavoro date in uso dall'azienda al lavoratore e dotate di computer con connessione ad internet potranno essere utilizzate solo per la navigazione con l'esclusiva finalità riconducibile direttamente alla mansione assegnata al lavoratore. In ogni caso, fermo quanto previsto nel superiore art.6), saranno ritenuti responsabili e puniti disciplinarmente tutti i lavoratori che con l'uso di questi strumenti compiano illeciti in grado di cagionare danni a terzi o all'azienda.

Art. 17

Nei casi in cui il dipendente operi al di fuori della sede di MTU, attraverso il PC in dotazione, lo stesso assume piena responsabilità in merito ad utilizzi non corretti o ad eventuali abusi compiuti durante la navigazione.

TITOLO IV Telefono cellulare aziendale

Art. 18

Il telefono cellulare sarà consegnato, nei casi previsti, al lavoratore dipendente con la contestuale sottoscrizione di consegna e dichiarazione d'uso. L'utilizzo del telefono sarà consentito solo ed esclusivamente per finalità inerenti la prestazione lavorativa.

Art. 19

Non è in alcun modo consentito l'uso del cellulare come mezzo diretto ovvero indiretto (cioè come modem) di connessione a internet.

Art. 20

Il telefono cellulare anche al momento della consegna e della sua detenzione, rimane di proprietà dell'azienda, che ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento ogni diritto previsto dalle disposizioni legislative vigenti. I dipendenti si faranno carico della detenzione del menzionato bene e durante l'utilizzo dello stesso dovranno usare la diligenza del buon padre di famiglia in quanto saranno ritenuti responsabili dell'integrità materiale e del suo impiego. In caso di danneggiamento, furto, smarrimento e utilizzo illecito saranno attivate azioni di natura disciplinare e afferenti il risarcimento del danno come previsto dagli artt.1218, 2043 e ss. cod. civ.

Art. 21

La Direzione Aziendale si riserva la piena facoltà di apportare al presente documento le modifiche che si rendessero necessarie al fine di ottemperare a nuovi obblighi di legge introdotti da riforme legislative oppure ad adeguamenti di carattere organizzativo e comportamentale che potrà introdurre in qualunque momento.

Art. 22

Il rispetto totale ed incondizionato del presente documento costituisce, per ciascun dipendente, condizione imprescindibile per l'adempimento di precisi obblighi di legge e per l'efficace e legittimo svolgimento della propria mansione all'interno dell'Organizzazione aziendale di MTU.

Stefano
Laurenti

Digitally signed by Stefano
Laurenti
DN: o=Meccanotecnica Umbra
Group, ou=Corporate HR
Manager, cn=Stefano Laurenti
Date: 2010.03.22 12:06:55 +01'00'